

LEGGE REGIONALE DEL 27 DICEMBRE 2002 N. 31

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2002,
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2002, N 7, ARTICOLO 29, COMMA 3.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1
Norma di riferimento

1. La presente Legge regionale di variazione al bilancio annuale 2002 è emanata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 3 della Legge regionale 30 aprile 2002, n.7.

Articolo 2
Variazione

2. Sono apportate, in termini di competenza e cassa, allo Stato di previsione dell'Entrata ed allo Stato di previsione della Spesa del Bilancio annuale per l'esercizio 2002, approvato con Legge regionale 26 luglio 2002, n.16, le variazioni alle Unità Previsionali di Base rispettivamente riportate nelle allegate tabelle A e B di cui alla presente legge.
3. Le Tabelle A e B costituiscono la nota di variazione di cui alla lettera d), comma 6, articolo 20, della Legge regionale 30 aprile 2002, n.7, con la quale si rettifica il bilancio annuale 2002, come variato con Delibera di Giunta regionale n.5237 del 25 ottobre 2002, adottata ai sensi dei commi 4,5,6,9 e 11 dell'articolo 29 della Legge regionale 30 aprile 2002, n.7.

Articolo 3
Copertura dei disavanzi della spesa sanitaria

4. Per la copertura della quota di pertinenza regionale degli ulteriori disavanzi accertati della spesa sanitaria relativi a tutto il 31 dicembre 2000 è autorizzata la contrazione di mutui fino ad un massimo di 907 milioni di euro da attivarsi ai sensi della vigente normativa in materia di copertura dei suddetti disavanzi.
5. L'onere per la copertura della quota di ammortamento, capitale ed interessi, è a carico della Unità Previsionale di Base 7.25.046 "Rimborso di prestiti e mutui".
6. Per l'attuazione del presente articolo è consentito apportare le necessarie variazioni al Bilancio regionale per l'esercizio 2002, anche tra Unità Previsionali di Base diverse.

Articolo 4
Dichiarazione d'urgenza

7. La presente Legge, emanata in conformità della Legge regionale 30 aprile 2002, n.7 è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La Presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli 27 dicembre 2002

Bassolino

Legge Regionale "Variazione al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 29, comma 3"

Avvertenza:

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n.10328 del 21 giugno 1996)

Nota al titolo della Legge:

La legge regionale n. 7/2002, che reca norme in tema di ." Ordinamento contabile della Regione Campania, art. 34, comma 1, d.lgs. 76/2000", all' art. 29, comma 3, così recita:< Salvo quanto stabilito dai successivi commi 4, 5, 6 e 7, le variazioni al bilancio annuale e pluriennale, per quanto riguarda sia la competenza che la cassa, sono disposte da apposite legge che, qualora comportino un aumento della spesa complessiva, devono indicare la copertura finanziaria dei maggiori o nuovi oneri."

Nota all'art. 1

Vedi la nota al titolo della legge.

Nota all'art. 2

La legge regionale n. 16/2002 è : " Legge finanziaria regionale per l'anno 2002"

La legge regionale n. 7/2002, già citata, all'art. 20, comma 6, così recita: "Il Consiglio regionale approva entro il 30 novembre di ciascun anno, i documenti regionali di bilancio, deliberando, nell'ordine:

- a) la legge finanziaria;
- b) il bilancio pluriennale programmatico;
- c) la relazione di aggiornamento di cui alla lettera d) del precedente comma;
- d) il bilancio annuale e il bilancio pluriennale a legislazione vigente come rettificati dalla nota di variazione presentata dalla Giunta regionale a seguito dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio pluriennale programmatico;
- e) le restanti parti della legge di bilancio"

I commi 4,5,6,9 e 11 dell'art. 29 della citata legge regionale n. 7/2002, sono i seguenti:

4. La Giunta regionale dispone, con proprie deliberazioni, le variazioni delle unità revisionali di base nei seguenti casi:

- a) per adeguare le previsioni di entrata all'adeguamento degli accertamenti e delle riscossioni e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
- b) per effettuare i prelevamenti dai fondi speciali e dai fondi di riserva;
- c) per adeguare i bilanci a legislazione vigente alla avvenuta attuazione di quanto previsto dal bilancio pluriennale programmatico;
- d) per iscrivere nella competenza del nuovo esercizio le somme non ancora impegnate alla chiusura del precedente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 41;
- e) per effettuare i prelevamenti dai fondi per i piani di cofinanziamento regionale e per disporre le relative assegnazioni.

5. La Giunta regionale, di norma con periodicità mensile, provvede ad adeguare, in termini di competenza e di cassa, il totale delle contabilità speciali agli atti di gestione adottati nel precedente periodo.

6. La legge di bilancio o ulteriori provvedimenti legislativi possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità revisionale di base della stessa funzione obiettivo o tra unità previsionale di base strettamente collegate nell'ambito del medesimo atto di programmazione regionale. Con le stesse modalità, la Giunta regionale può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità revisionali di base diverse, qualora ciò si renda necessario per l'attuazione di intereventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata. La disposizione legislativa che autorizza tali variazioni individua le unità previsionali di base tra le quali possono essere disposte le relative compensazioni e definisce, eventualmente, i criteri che devono essere seguiti dalla Giunta regionale.

9. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede alle variazioni del bilancio gestionale:

- a) integrando e istituendo i capitoli di bilancio in conseguenza delle variazioni apportate al bilancio annuale o pluriennale;
- b) effettuando le variazioni compensative fra i capitoli della medesima unità previsionale di base.

11. Le variazioni ai capitoli delle contabilità speciali sono disposte direttamente con atti di gestione delle relative entrate e spese"